

Legge regionale 21 dicembre 2012 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

Art. 155

(Inserimento dell'articolo 40 bis nella legge regionale 19/2009)

1. Dopo l'articolo 40 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

<<Art. 40 bis

(Norme in materia di progettazione)

1. La progettazione relativa a interventi di nuova costruzione e, ove possibile, di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo degli edifici con destinazione d'uso residenziale realizzati e gestiti da soggetti pubblici o privati deve prevedere, per gli immobili di almeno due livelli fuori terra, la possibilità di installare un ascensore o una piattaforma elevatrice raggiungibile mediante rampe prive di gradini e, per gli immobili di almeno tre livelli fuori terra, la possibilità di installare un ascensore raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

2. La progettazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e degli spazi aperti al pubblico considera ogni accorgimento possibile che migliori la fruibilità dei locali o degli spazi oggetto di intervento.>>.